

DELIBERA n. 72/14/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO n. 35/13/DIT
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. S.P.A. PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 98, COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, n. 259
(CONTESTAZIONE n. 35/13/DIT)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 febbraio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 549/12/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 35/13/DIT del 16 dicembre 2013, notificato alla parte in data 20 dicembre 2013, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A. (di seguito la "Società") la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità in merito all'ottemperanza al provvedimento temporaneo n. U5050/2013 adottato dal Corecom Lazio a favore del sig. Tozzi;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Deduzioni della società

La società R.T.I. S.p.A., con nota del 13 gennaio 2014, ha trasmesso la propria memoria difensiva dimostrando di aver reso informazioni al Corecom Lazio sia in data 20 settembre 2013 che, successivamente, in data 16 ottobre 2013 in ordine all'avvenuta riattivazione del servizio ed alla transazione accettata dal cliente. Per quanto concerne la richiesta di informazioni ricevuta dall'Autorità, la Società ha provato di aver fornito puntuale riscontro, in data 30 ottobre 2013, mediante una comunicazione che è stata inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata per cui, seppur in apparenza correttamente trasmessa, non è mai pervenuta all'indirizzo PEC dell'Autorità.

2. Valutazioni dell'Autorità

Le argomentazioni addotte dalla Società sono condivisibili per le seguenti motivazioni. La Società, da un lato, ha prodotto adeguata documentazione attestante i riscontri inviati al Corecom Lazio in merito all'avvenuta risoluzione delle problematiche lamentate dal sig. Tozzi e, dall'altro, ha dimostrato di aver, comunque, fornito riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata dall'Autorità anche se mediante una comunicazione inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata che, per mero errore scusabile, non è pervenuta alla casella di posta elettronica certificata dell'Autorità.

RITENUTA, pertanto, la non sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'archiviazione del procedimento sanzionatorio in epigrafe;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 35/13/DIT avviato nei confronti della società R.T.I. S.p.A. con sede legale in Largo del Nazareno, 8 - 00187 Roma (RM).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 24 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani